

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016

PROGRAMMI MULTIPLI

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014

(2016/C 41/04)

1. CONTESTO E FINALITÀ DEL PRESENTE INVITO

1.1. Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli

Il 22 ottobre 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1144/2014⁽¹⁾ relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio. Il regolamento è integrato dal regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione⁽²⁾ e le sue modalità di applicazione sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione⁽³⁾.

L'obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione.

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti:

- a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell'Unione;
- b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione;
- c) rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione;
- d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
- e) ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

1.2. Programma di lavoro annuale della Commissione per il 2016

Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2016, adottato il 13 ottobre 2015, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità per le azioni nell'ambito delle proposte di programmi semplici e programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2016/index_en.htm

1.3. Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare

La Commissione europea ha affidato all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (in appresso «Chafea») la gestione di alcune fasi dell'esecuzione del programma, compresa la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, il ricevimento e la valutazione delle proposte, la preparazione e la firma delle convenzioni di sovvenzione dei programmi multipli e il monitoraggio dell'esecuzione.

1.4. Il presente invito a presentare proposte

Il presente invito a presentare proposte riguarda l'esecuzione dei **programmi multipli** nel quadro delle sezioni 1.2.1.3 dell'allegato I del programma di lavoro annuale per il 2016 relative ad azioni nell'ambito della priorità tematica 3: i programmi multipli nel mercato interno o nei paesi terzi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266, del 13.10.2015, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266, del 13.10.2015, pag. 14).

2. OBIETTIVI — TEMI — PRIORITÀ

La sezione 1.2.1.3 dell'allegato I del programma di lavoro annuale per il 2016 definisce la priorità tematica per le azioni che dovranno essere attuate attraverso il presente invito.

Il presente invito prevede un'unica priorità per le proposte di programmi multipli: **programmi multipli nel mercato interno o nei paesi terzi**.

Nell'ambito di questa priorità, il programma multiplo può essere destinato al mercato interno o ai paesi terzi.

L'obiettivo dei programmi nei paesi terzi è potenziare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell'Unione, valorizzarne l'immagine e aumentarne la quota di mercato nei suddetti paesi destinatari.

L'obiettivo dei programmi nel mercato interno è invece rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità specifici dell'Unione e mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola dell'Unione, in particolare in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto dell'ambiente e sostenibilità, sottolineando le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente per quanto riguarda la qualità, il sapore, la diversità e il retaggio tradizionale. I risultati attesi sono l'aumento del livello di riconoscimento del logo associato ai regimi di qualità dell'Unione da parte dei consumatori europei e il rafforzamento della competitività e del consumo dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione e delle rispettive quote nel mercato interno.

Soltanto le proposte direttamente corrispondenti alla priorità e alla descrizione di cui sopra saranno esaminate a fini di finanziamento.

3. CALENDARIO

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il **28 aprile 2016, ore 17:00 (ora di Bruxelles)**. Le date previste per informare i richiedenti in merito ai risultati della valutazione e la data limite per la firma delle successive convenzioni di sovvenzione sono state fissate come segue:

	Fasi	Data e ora o periodo indicativo
a)	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte	4.2.2016
b)	Termine per la presentazione delle domande	28.4.2016
c)	Periodo di valutazione	29.4.2016 - 31.8.2016
d)	Informazione ai richiedenti	< 23.9.2016
e)	Firma della convenzione di sovvenzione	< 23.12.2016
f)	Data d'inizio dell'azione	> 1.1.2017

4. BILANCIO DISPONIBILE

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei programmi multipli è stimato a 14 300 000 EUR.

Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell'Unione per il 2016 in seguito all'adozione dell'autorità di bilancio o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le domande devono essere inviate entro il termine per la presentazione di cui alla sezione 3.

Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale dei partecipanti (sistema elettronico di presentazione disponibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html>)

Il mancato rispetto delle condizioni suesposte comporterà il rigetto della domanda.

Sebbene le proposte possano essere redatte in una qualunque delle lingue ufficiali dell'Unione europea, i richiedenti sono invitati a presentare la loro proposta in inglese per facilitare il trattamento della domanda e la revisione degli esperti indipendenti che forniscono un contributo tecnico alla valutazione. Inoltre, si fa presente ai richiedenti che la Chafea usa in linea di massima l'inglese per comunicare ai beneficiari il seguito da dare alle azioni cofinanziate e il relativo monitoraggio (fase di gestione delle sovvenzioni).

Per facilitare l'esame delle proposte da parte di esperti indipendenti la proposta dovrebbe, preferibilmente, essere accompagnata da una traduzione in inglese della parte tecnica (parte B) se è redatta in un'altra lingua ufficiale dell'UE.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

6.1. Richiedenti ammissibili

Le proposte possono essere presentate solo da persone giuridiche; entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale possono presentare proposte purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell'entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (il «regolamento finanziario»).

I richiedenti devono essere:

- a) organizzazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014;
- b) rappresentativi del settore o del prodotto interessato, secondo quanto stabilito all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1829.

Le proposte possono essere presentate da:

- a) almeno due organizzazioni di cui ai punti a), c) o d) dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014, provenienti da almeno due Stati membri; oppure
- b) una o più organizzazioni dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Sono ammesse solo le domande presentate da entità stabilite in uno degli Stati membri dell'UE.

Entità non ammissibili: i richiedenti che già ricevono finanziamenti dell'Unione per le stesse azioni di informazione e di promozione non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione per tali azioni a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Al fine di valutare l'ammissibilità dei richiedenti, questi ultimi devono presentare i documenti seguenti:

- ente privato: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dello statuto, estratto del registro delle imprese o delle associazioni, certificato di assoggettamento all'IVA (se, come in taluni paesi, il numero del registro delle imprese corrisponde al numero di partita IVA, basta fornire uno di questi due documenti),
- ente pubblico: copia della risoluzione o della decisione che istituisce la società pubblica o altro documento ufficiale che istituisce l'ente di diritto pubblico,
- entità prive di personalità giuridica: documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di assumere impegni giuridici a loro nome,
- documentazione attestante che il richiedente soddisfa i criteri di rappresentatività di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1829.

6.2. Attività ammissibili

Le proposte soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:

- a) le proposte possono riguardare soltanto i prodotti e i regimi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014;
- b) rispettano la normativa unionale applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione;

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- c) a livello di mercato interno riguardante uno o più regimi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1144/2014, si concentrano sul suddetto regime/sui suddetti regimi nel messaggio principale dell'Unione. Quando nel suddetto programma uno o più prodotti illustrano tali regimi, appaiono come messaggio secondario rispetto al messaggio principale dell'Unione;
- d) se l'informazione trasmessa da un programma multiplo riguarda l'impatto sulla salute, il messaggio:
- a livello di mercato interno, rispetta l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, o è accettato dall'autorità nazionale responsabile della salute pubblica nello Stato membro in cui si svolgono le operazioni,
 - a livello di paesi terzi, è accettato dall'autorità nazionale responsabile della salute pubblica del paese in cui si svolgono le operazioni;
- e) se propone di indicare l'origine o i marchi commerciali, la proposta rispetta le disposizioni di cui al capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

Tipologie di attività ammissibili

Le azioni di informazione e di promozione possono in particolare consistere delle seguenti attività ammissibili nell'ambito del presente invito:

1. Gestione del progetto
2. Strategia
 - Definizione della strategia di comunicazione
 - Definizione dell'immagine della campagna
3. Relazioni pubbliche
 - Azioni di PR
 - Eventi stampa
4. Sito web, media sociali
 - Configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web
 - MEDIA sociali (configurazione degli account, interventi regolari)
 - Altro (applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, seminari online ecc.)
5. Pubblicità
 - Stampa
 - TV
 - Radio
 - Servizi online
 - Attività in ambienti esterni
 - Cinema
6. Strumenti di comunicazione
 - Pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali
 - Video promozionali
7. Eventi
 - Stand in fiere
 - Seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni per la vendita/corsi di cucina, attività nelle scuole
 - Settimane dei ristoranti

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).

- Sponsorizzazione di eventi
 - Viaggi di studio in Europa
8. Promozione presso i punti vendita
- Giornate di degustazione
 - Altro: promozione nelle pubblicazioni destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita

Periodo di esecuzione

L'azione cofinanziata (programmi di informazione e di promozione) viene realizzata per un periodo minimo di un anno e un periodo massimo di tre anni.

Le proposte dovrebbero specificare la durata dell'azione.

7. CRITERI DI ESCLUSIONE

7.1. Esclusione dalla partecipazione

Saranno esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte i richiedenti che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 106 del regolamento finanziario e relative modalità di applicazione ⁽¹⁾:

- a) l'operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;
- b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto del paese in cui è stabilito, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;
- c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione o nell'esecuzione di un contratto;
 - ii) per aver concluso accordi con altri operatori economici allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii) per aver violato diritti di proprietà intellettuale;
 - iv) per aver tentato di influenzare il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di appalto;
 - v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che possano conferirgli vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di appalto;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l'operatore economico è colpevole di:
 - i) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995 ⁽²⁾;
 - ii) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ⁽³⁾, e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI ⁽⁴⁾ del Consiglio, nonché corruzione quale definita nel diritto del paese dell'amministrazione aggiudicatrice, del paese in cui è stabilito l'operatore economico o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;

⁽¹⁾ Articolo 106 del regolamento finanziario e relative modalità di applicazione adottate dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, modificati da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 della Commissione e dal regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione rispettivamente.

⁽²⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

- iii) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ⁽¹⁾;
 - iv) riciclaggio dei proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
 - v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI ⁽³⁾ del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere un reato, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;
 - vi) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani quali definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- e) l'operatore economico ha mostrato significative carenze nell'ottemperare ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un contratto finanziato dal bilancio, che hanno causato la cessazione anticipata del contratto o l'applicazione della clausola penale o altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche, audit o indagini svolti da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti;
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l'operatore economico ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽⁵⁾.

7.2. Esclusione dalla concessione

I richiedenti verranno esclusi dalla concessione del cofinanziamento se, nel corso della procedura di concessione delle sovvenzioni, rientrano in una delle situazioni di cui all'articolo 107 del regolamento finanziario:

- a) si trovano in una situazione di esclusione a norma dell'articolo 106 del regolamento finanziario;
- b) hanno reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non hanno fornito tali informazioni nel corso della procedura di concessione della sovvenzione;

Al fine di dimostrare la conformità ai criteri il cui mancato rispetto comporterebbe l'esclusione, il coordinatore è tenuto a selezionare la casella pertinente nel presentare la sua domanda online. Se selezionati per il cofinanziamento, tutti i beneficiari (in caso di sovvenzione a più beneficiari) devono firmare una dichiarazione sull'onore in cui dichiarino di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e agli articoli dal 107 al 109 del regolamento finanziario. I richiedenti devono attenersi alle istruzioni riportate nel portale dei partecipanti.

8. CRITERI DI SELEZIONE

8.1. Capacità finanziaria

I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento solide e sufficienti a mantenere l'attività per tutto il periodo di esecuzione dell'azione e a partecipare al finanziamento della stessa.

La capacità finanziaria dei richiedenti sarà valutata in linea con i requisiti del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012. Tale valutazione non sarà effettuata se:

- il richiedente è un organismo pubblico,
- il contributo dell'UE richiesto dal richiedente è pari o inferiore a 60 000 EUR.

I documenti richiesti per la valutazione della capacità finanziaria comprendono:

- il conto profitti e perdite e lo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati chiusi i conti,
- per le persone giuridiche di nuova costituzione, il piano economico in sostituzione dei documenti succitati.

⁽¹⁾ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽²⁾ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽³⁾ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

⁽⁴⁾ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

Inoltre, per il richiedente di un contributo UE pari o superiore a 750 000 EUR (soglia applicabile per beneficiario):

- una relazione di audit effettuata da un revisore dei conti esterno riconosciuto che certifichi i conti dell'ultimo esercizio disponibile. Questa disposizione non si applica agli enti pubblici.

La capacità finanziaria dei richiedenti sarà valutata tramite il portale dei partecipanti.

8.2. Capacità operativa

I richiedenti devono possedere le competenze professionali e le qualifiche necessarie a portare a termine l'azione.

A titolo di prova, le seguenti informazioni devono essere fornite nella parte B della proposta:

- profili generali (qualifiche ed esperienze) del personale del richiedente principalmente responsabile della gestione ed esecuzione dell'azione proposta,
- la relazione di attività dell'organizzazione o delle organizzazioni proponenti o una descrizione delle attività svolte in relazione ai settori operativi ammissibili al cofinanziamento.

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La parte B della domanda consente di valutare la proposta in base ai criteri di aggiudicazione.

In genere, i progetti dovrebbero disporre di una struttura di gestione efficiente, di una strategia chiara e di una descrizione precisa dei risultati attesi.

Il contenuto di ciascuna proposta sarà valutato in base ai seguenti criteri e sottocriteri:

Criteri	Punteggio massimo	Soglia di ammissione
1. Contributo agli obiettivi generali e specifici delle azioni di informazione e di promozione e pertinenza del contenuto e degli obiettivi delle proposte per le priorità, gli obiettivi e i risultati attesi annunciati nell'ambito della priorità tematica di cui all'articolo 1.2.1.3 del programma di lavoro annuale ⁽¹⁾	20	14
2. Qualità tecnica del progetto	40	24
3. Qualità della gestione	10	6
4. Rapporto costi/benefici	30	18
TOTALE	100	62

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione C(2015) 6852 della Commissione del 13 ottobre 2015.

Le proposte che non ottengono i punteggi minimi richiesti per il totale e per ciascuno dei punti individuali di cui alla tabella precedente saranno respinte.

Nella valutazione di ciascuno dei criteri di aggiudicazione principali saranno presi in considerazione i seguenti sottocriteri:

- 1) Contributo agli obiettivi generali e specifici delle azioni di informazione e di promozione
 - a) pertinenza delle azioni di informazione e di promozione proposte in relazione alle priorità, agli obiettivi e ai risultati attesi annunciati nell'ambito della priorità tematica di cui sopra;
 - b) pertinenza delle azioni di informazione e di promozione proposte in relazione agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1144/2014;
 - c) pertinenza delle azioni di informazione e di promozione proposte in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014;
 - d) dimensione unionale del programma.

- 2) Qualità tecnica del progetto
 - a) qualità dell'analisi (descrizione dei mercati interessati, sfide per i concorrenti dell'UE, grado di consapevolezza dei consumatori ecc.);
 - b) adeguatezza della strategia del programma, obiettivi SMART (specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti), messaggi chiave;
 - c) descrizione chiara e dettagliata delle attività;
 - d) scelta adeguata delle attività per quanto riguarda gli obiettivi e i gruppi destinatari, complementarità con altre attività private o pubbliche effettuate sul mercato interessato;
 - e) qualità dei metodi di valutazione e degli indicatori proposti.
- 3) Qualità della gestione
 - a) organizzazione del progetto e struttura della gestione;
 - b) meccanismi di controllo della qualità e gestione del rischio.
- 4) Rapporto costi/benefici
 - a) ripartizione equilibrata del bilancio in relazione al campo di applicazione delle attività;
 - b) coerenza tra il costo stimato e la relativa descrizione delle attività;
 - c) stima realistica in persone/giorni per le attività realizzate dall'organizzazione proponente, compresi i costi di coordinamento del progetto.

Sulla base della valutazione tutte le proposte ammissibili sono classificate secondo il punteggio totale ottenuto. Alla proposta o alle proposte con il punteggio più elevato verrà concesso un cofinanziamento, in funzione della disponibilità di bilancio.

Se due (o più) proposte che hanno ricevuto lo stesso numero di punti si situano sulla soglia di esclusione del bilancio, saranno selezionate per il cofinanziamento la proposta o le proposte che consentono la massima diversificazione in termini di prodotti o mercati interessati nel contesto delle proposte stesse. Ciò significa che, tra due proposte che hanno ricevuto parità di punteggio, l'Agenzia selezionerà la proposta il cui contenuto (in primo luogo in termini di prodotti, in secondo luogo in termini di mercato interessato) non è ancora rappresentato nella graduatoria. Se questo criterio non può essere applicato, l'Agenzia selezionerà in primo luogo la proposta che ha ottenuto il punteggio più elevato in relazione al primo criterio di aggiudicazione di cui sopra («Contributo agli obiettivi generali e specifici delle azioni di informazione e di promozione»).

10. IMPEGNI GIURIDICI

I coordinatori delle proposte inserite nell'elenco di finanziamento saranno invitati ad avviare una fase di adattamento prima della firma della convenzione di sovvenzione; l'adattamento si svolgerà tramite un sistema online di preparazione alla sovvenzione (SYGMA). Se l'esito è positivo, si giunge alla firma di una convenzione di sovvenzione, espressa in euro e recante nel dettaglio le condizioni e il livello di finanziamento

La convenzione di sovvenzione deve essere firmata elettronicamente prima dal coordinatore a nome del consorzio e successivamente dalla Chafea. Tutti i cobeneficiari devono aderire alla convenzione firmando elettronicamente il modulo di adesione alla sovvenzione.

11. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Il regolamento finanziario e le modalità di applicazione⁽¹⁾ definiscono le norme applicabili per l'attuazione dei programmi multipli.

11.1. Principi generali

- a) *Divieto di cumulo*

Una singola azione può ricevere un'unica sovvenzione a carico del bilancio dell'Unione europea.

In nessun caso il bilancio dell'Unione finanzia due volte i medesimi costi.

I richiedenti indicano le fonti e gli importi dei finanziamenti dell'Unione ricevuti o chiesti per la stessa azione o parte di azione ovvero per il loro funzionamento (sovvenzioni di funzionamento) nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 in vigore, modificati da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 e dal regolamento delegato (UE) 2015/2462.

b) *Non retroattività*

È esclusa la concessione retroattiva di sovvenzioni per azioni già concluse.

Può essere concessa una sovvenzione per azioni già avviate solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione.

In questo caso, le spese ammissibili al finanziamento non possono essere state sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.

c) *Cofinanziamento*

La formula del cofinanziamento implica che le risorse necessarie per svolgere l'azione non provengono interamente dalla sovvenzione dell'Unione.

Le spese restanti sono a carico esclusivo dell'organizzazione proponente.

d) *Bilancio in pareggio*

Il bilancio stimato dell'azione deve essere presentato nella parte A del modulo di domanda. Entrate e spese devono essere in pareggio.

Il bilancio deve essere redatto in euro.

I richiedenti che prevedono di sostenere spese in valute diverse dall'euro sono invitati ad utilizzare il tasso di cambio pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

e) *Esecuzione dei contratti/subappalti*

Laddove l'esecuzione dell'azione richieda l'aggiudicazione di appalti (appalti di esecuzione), il beneficiario deve aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa o con il prezzo più basso (a seconda dei casi), evitando conflitti di interesse e conservando la documentazione ai fini di un eventuale audit.

Qualora l'organizzazione proponente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, deve selezionare i subappaltatori in conformità alla normativa nazionale di recepimento di tale direttiva.

Il subappalto, ossia l'esternalizzazione di compiti o attività specifiche che formano parte dell'azione quale descritta nella proposta, deve soddisfare, in aggiunta alle condizioni applicabili a tutti gli appalti di esecuzione (secondo quanto sopra specificato), le condizioni seguenti:

- deve essere giustificato tenuto conto della natura dell'azione e degli elementi necessari alla sua esecuzione,
- non può riguardare le funzioni fondamentali delle azioni (vale a dire il coordinamento tecnico e finanziario dell'azione e la gestione della strategia),
- deve essere chiaramente indicato nella parte tecnica e nella parte finanziaria della proposta.

f) *Subappalto a soggetti aventi un legame strutturale con il beneficiario*

I subappalti possono essere concessi anche alle entità che hanno un legame strutturale con il beneficiario, ma solo se il prezzo è limitato ai costi effettivi sostenuti dall'entità (vale a dire senza alcun margine di profitto).

I compiti che devono essere attuati da tali entità devono essere chiaramente indicati nella parte tecnica della proposta.

11.2. Forme di finanziamento

Il cofinanziamento prende la forma di rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti; esso comprende inoltre un tasso forfettario che copre i costi indiretti (pari al 4 % dei costi ammissibili per il personale) connessi all'esecuzione dell'azione⁽²⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽²⁾ Si attira l'attenzione del richiedente sul fatto che, nel caso in cui esso riceva una sovvenzione di funzionamento, i costi indiretti non sono ammissibili.

— **Importo massimo ammissibile richiesto**

La sovvenzione dell'UE è limitata ai tassi di cofinanziamento massimo seguenti:

- per i programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi: 80 % dei costi ammissibili del programma,
- per i richiedenti stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1° gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria in conformità agli articoli 136 e 143 del TFUE ⁽¹⁾, il tasso è pari all'85 %.

I tassi sopra indicati si applicano solo alle sovvenzioni firmate dalla Chafea prima della data in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere tale assistenza finanziaria.

Di conseguenza, una parte delle spese totali ammissibili incluse nel bilancio di previsione deve essere finanziata da fonti diverse dalla sovvenzione dell'UE (principio di cofinanziamento).

— **Costi ammissibili**

I costi ammissibili sono i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario della sovvenzione e che soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 6 della convenzione di sovvenzione.

- I costi ammissibili (diretti e indiretti) sono indicati nella convenzione di sovvenzione (articolo 6, paragrafi da 1 a 3)
- I costi inammissibili sono indicati nella convenzione di sovvenzione (articolo 6, paragrafo 4).

— **Calcolo della sovvenzione finale**

L'importo definitivo della sovvenzione dipende dalla misura effettiva in cui l'azione viene attuata in conformità con i termini e le condizioni della convenzione di sovvenzione.

L'importo è calcolato dalla Chafea, al momento del pagamento del saldo, secondo l'iter seguente:

- (1) applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili;
- (2) limite all'importo massimo della sovvenzione;
- (3) riduzione dovuta al divieto del fine di lucro;
- (4) riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi.

Le sovvenzioni dell'Unione non hanno come oggetto o effetto un profitto nel quadro dell'azione. Per «profitto» s'intende la differenza positiva tra l'importo ottenuto a seguito delle fasi 1 e 2, cui si aggiungono le entrate complessive dell'azione, e i costi ammissibili totali dell'azione.

Qualora si ottenga un profitto, la Chafea ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario per realizzare l'azione. Il partner (coordinatore o altro beneficiario) che richieda un contributo UE pari o inferiore a 60 000 EUR è esente da tale disposizione.

11.3. Modalità di pagamento

Secondo le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione (articolo 16, paragrafo 2), è trasferito al coordinatore un prefinanziamento pari al 20 % dell'importo della sovvenzione.

I pagamenti intermedi sono versati al coordinatore secondo le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione (articolo 16, paragrafo 3). I pagamenti intermedi sono destinati a rimborsare o coprire i costi ammissibili sostenuti per l'esecuzione del programma nel corso dei corrispondenti periodi di riferimento.

L'importo complessivo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 90 % dell'importo massimo della sovvenzione.

La Chafea stabilisce l'importo del pagamento del saldo in base al calcolo dell'importo definitivo della sovvenzione e alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.

Se l'importo complessivo dei pagamenti precedenti è superiore all'importo definitivo della sovvenzione, il pagamento del saldo assume la forma di un recupero.

⁽¹⁾ Alla data di pubblicazione del presente invito a presentare proposte: Grecia e Cipro.

11.4. Garanzia di prefinanziamento

Nel caso in cui la capacità finanziaria del richiedente non sia soddisfacente, può essere richiesta una garanzia di prefinanziamento per un importo massimo pari all'importo del prefinanziamento in modo da limitare i rischi finanziari connessi al versamento del prefinanziamento.

A richiesta, la garanzia finanziaria, in euro, viene fornita da un istituto bancario o finanziario riconosciuto, stabilito in uno degli Stati membri dell'Unione europea. Non sono accettate come garanzie finanziarie somme bloccate su conti bancari.

La garanzia può essere sostituita da una garanzia in solido di un terzo o da una garanzia in solido dei beneficiari dell'azione che sono parti della medesima convenzione di sovvenzione.

Il garante è escusso per primo e non può esigere che la Chafea agisca contro il debitore principale (il beneficiario in questione).

La garanzia di prefinanziamento è esplicitamente in vigore fino al pagamento del saldo e, se il pagamento del saldo assume la forma di un recupero, fino a tre mesi dopo l'emissione della nota di addebito al beneficiario.

Non sono richieste garanzie al beneficiario di un contributo dell'UE pari o inferiore a 60 000 EUR (sovvenzioni di valore modesto).

12. PUBBLICITÀ

12.1. Da parte dei beneficiari

I beneficiari sono tenuti ad indicare chiaramente il contributo dell'Unione europea in tutte le attività per le quali è impiegata la sovvenzione.

A questo proposito essi provvedono a far comparire il nome e l'emblema dell'Unione europea su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nel quadro del progetto cofinanziato.

Le norme per la riproduzione grafica dell'emblema europeo sono raccolte nel manuale interistituzionale di convenzioni redazionali ⁽¹⁾.

Inoltre, tutto il materiale visivo prodotto nel quadro di un programma di promozione cofinanziato dall'Unione europea deve recare lo slogan «Enjoy it's from Europe».

Gli orientamenti sull'uso dello slogan nonché di tutti i file grafici possono essere scaricati dalla pagina dedicata alla promozione sul sito web Europa ⁽²⁾.

Infine, tutto il materiale scritto, ossia opuscoli, poster, pieghevoli, manifesti, striscioni, pubblicità su stampa, articoli sui giornali, pagine web (con l'eccezione dei piccoli gadget) dovrebbe includere una clausola di esclusione della responsabilità secondo quanto specificato nella convenzione di sovvenzione, che spieghi che il contenuto rappresenta le opinioni dell'autore. La Commissione europea/l'Agenzia non accetta alcuna responsabilità per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in tale materiale.

12.2. Da parte della Chafea/Commissione

Tutte le informazioni relative alle sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio finanziario sono pubblicate su un sito web delle istituzioni dell'Unione europea entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario a titolo del quale le sovvenzioni sono state attribuite.

La Chafea/Commissione pubblicherà le seguenti informazioni:

- nome del beneficiario (soggetto giuridico),
- indirizzo del beneficiario se questi è una persona giuridica, regione se il beneficiario è una persona fisica, definita al livello NUTS 2 ⁽³⁾ se è domiciliato all'interno dell'UE o equivalente se domiciliato al di fuori dell'UE,
- oggetto della sovvenzione,
- importo concesso.

⁽¹⁾ <http://publications.europa.eu/code/it/it-5000100.htm>

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

⁽³⁾ GUL 39 del 10.2.2007, pag. 1.

13. PROTEZIONE DEI DATI

La risposta ad un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il trattamento di dati personali (quali nome, indirizzo e curriculum vitae delle persone che partecipano all'azione cofinanziata). Tali dati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001⁽¹⁾ concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Salvo se diversamente indicato, i quesiti posti e i dati personali richiesti sono necessari a valutare la domanda conformemente alle specifiche dell'invito a presentare proposte, e saranno soggetti a trattamento esclusivamente a detto fine da parte dell'Agenzia esecutiva/Commissione o terza parte che agisce per conto e sotto la responsabilità dell'Agenzia/Commissione. Gli interessati possono essere informati circa ulteriori dettagli delle operazioni di trattamento, sui loro diritti e su come possono essere applicati, con riferimento all'informativa sulla privacy pubblicata sul portale dei partecipanti:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

e sul sito web dell'Agenzia:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

I richiedenti sono invitati a consultare la pertinente informativa sulla privacy a intervalli regolari, in modo da essere debitamente informati su eventuali aggiornamenti apportati prima del termine per la presentazione delle proposte o a posteriori. I beneficiari si assumono l'obbligo giuridico di informare il proprio personale sulle pertinenti operazioni di trattamento che devono essere svolte dall'Agenzia; a tal fine, devono fornire al personale le informative sulla privacy pubblicate dall'Agenzia nel portale dei partecipanti prima di trasmetterne i dati all'Agenzia. I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) della Commissione europea di cui agli articoli 105 bis e 108 del regolamento finanziario dell'UE in conformità alle disposizioni applicabili.

14. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 5 tramite il sistema elettronico di presentazione:

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html>

Prima di presentare una proposta:

1. Trovare un invito:

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html>

2. Creare un account per presentare una proposta:

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html>

3. Registrare tutti i partner tramite il registro dei beneficiari:

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html>

I richiedenti sono informati per iscritto in merito ai risultati della procedura di selezione.

La presentazione della proposta implica l'accettazione, da parte del richiedente, delle procedure e condizioni descritte nell'invito e nei documenti a cui viene fatto riferimento.

Non è consentita alcuna modifica della domanda una volta trascorso il termine di presentazione. Tuttavia, qualora fosse necessario chiarire alcuni aspetti o correggere errori materiali, la Commissione/Agenzia potrà contattare il richiedente a tal fine nel corso del processo di valutazione⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Articolo 96 (regolamento finanziario).

— **Contatti**

Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l'helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il sito Internet del portale dei partecipanti:

<http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries>

Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al numero +352 4301 36611 e all'indirizzo email CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu nei giorni lavorativi nell'orario 9.30-12.00 e 14.00-17.00. L'helpdesk non è disponibile nei fine settimana e nei giorni festivi.

Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea:

<http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html>

In tutta la corrispondenza relativa al presente invito (ad esempio richiesta di informazioni o presentazione di una domanda), deve essere fatto esplicito riferimento al medesimo. Il numero identificativo assegnato a una proposta dal sistema di scambio elettronico deve essere utilizzato dal richiedente in tutta la corrispondenza successiva.

— **Documenti collegati**

- Modulo di domanda
 - Modello di convenzione di sovvenzione
 - Guida per i richiedenti
-